



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXIX - n. 41

**Publicato sul sito www.agcm.it
14 ottobre 2019**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12254 - PAGANINI INVESTMENT-MULTIVERSITY/NEWCO	
<i>Provvedimento n. 27916</i>	5
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	9
AS1618 - AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA - CONCESSIONE DEMANIALE PER LA GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE DI CARBURANTE PER NATANTI NEL PORTO DI MILAZZO	9
AS1619 – ATEM NAPOLI 1 – BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	11
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	14
IP321 - ZUAMI-VENDITA ON LINE	
<i>Provvedimento n. 27909</i>	14
IP322 - GIRADA-VENDITE ON LINE	
<i>Provvedimento n. 27910</i>	18

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12254 - PAGANINI INVESTMENT-MULTIVERSITY/NEWCO

Provvedimento n. 27916

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 settembre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto della società Paganini Investments S.à r.l., pervenuto in data 30 agosto 2019;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Paganini Investments S.à r.l. (di seguito, Paganini) è una società di diritto lussemburghese di nuova costituzione indirettamente controllata da CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., società di diritto lussemburghese classificata come fondo di investimento specializzato (di seguito, CVC).

2. Nel 2017 CVC ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [30-40]* miliardi di euro, di cui circa [10-20] miliardi di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia.

3. Oggetto di acquisizione è un ramo di azienda di Multiversity S.p.A. (di seguito Multiversity) costituito da società attive nel settore della formazione superiore universitaria e professionale anche attraverso metodologie di apprendimento innovative e una piattaforma proprietaria di *e-learning*. Il ramo d'azienda comprenderà anche attività nel settore dell'editoria specializzata per uso universitario e professionale, ma tali attività sono svolte quasi interamente a favore delle società controllate da Multiversity e attive nel settore della formazione (e, quindi, prevalentemente in favore del ramo d'azienda). Il perimetro del ramo d'azienda, infine, comprenderà anche società fornitrici di servizi di ingegneria e consulenza, le quali, tuttavia, non generano fatturato.

4. Il ramo di azienda oggetto di acquisizione verrà conferito da Multiversity in una società di nuova costituzione (di seguito, NewCo), costituita dalla stessa Multiversity.

5. Nel 2018 il ramo d'azienda oggetto di acquisizione ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa [100-498] milioni di euro.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

6. In data 2 agosto 2019 è stato sottoscritto tra Wiversity S.r.l. (di seguito, Wiversity), Multiversity e Università Telematica Pegaso (di seguito, Unipegaso), da una parte, e Paganini dall'altra, un contratto di compravendita (di seguito, il Contratto), ai sensi del quale Paganini s'impegna ad acquistare, e Multiversity si impegna a cedere, nell'ambito della più ampia riorganizzazione del gruppo Multiversity, una partecipazione rappresentativa del 50% del capitale sociale di NewCo.

7. Al perfezionamento dell'Operazione, l'attività di NewCo sarà disciplinata da un patto parasociale (di seguito, il Patto) che prevede, in particolare, che:

- la gestione della Società sia affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 8 membri, 3 nominati da Paganini, 3 da Multiversity e 2 congiuntamente dai due soci;
- il consiglio di amministrazione di NewCo si riunisce validamente e delibera validamente, in relazione alle c.d. "Decisioni Consiliari Rilevanti", con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, a condizione che almeno un amministratore designato da Paganini ed un amministratore designato da Multiversity siano presenti ed esprimano voto favorevole. Tra queste materie figurano, *inter alia*, l'approvazione o modifica del *business plan* e qualsiasi proposta di approvazione o modifica del *budget* annuale della società;
- l'assemblea di NewCo, sulle c.d. "Decisioni dell'Assemblea dei Soci Rilevanti", si riunisce validamente e delibera validamente con la partecipazione e il voto favorevole di tanti soci che detengano complessivamente la maggioranza delle partecipazioni sociali, purché sia Paganini che Multiversity siano presenti ed abbiano espresso voto favorevole. Tra queste materie figurano, *inter alia*, l'approvazione o modifica del *budget* annuale della società;
- nelle ipotesi di stallo decisionale relativo alle "Decisioni Consiliari Rilevanti" o alle "Decisioni dell'Assemblea dei Soci Rilevanti", è previsto un meccanismo che conduce ad un superamento dello stesso mediante il raggiungimento di un accordo tra Paganini e Multiversity o, in mancanza, mediante la nomina di un soggetto terzo indipendente da entrambi che agisca come mediatore.

8. In base alla clausola ancillare di non concorrenza prevista all'art. 18 del Patto Parasociale della NewCo, Multiversity si impegna, per la sola durata del Patto Parasociale, direttamente o indirettamente, per sé o per conto di qualsiasi altro soggetto, a non detenere, gestire, controllare, essere dipendente di o prestare servizi o consulenza per qualsiasi soggetto che svolga le medesime attività che la NewCo è chiamata a svolgere, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica Italiana (ivi incluse Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino) e del territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera, della Serbia e del territorio degli Emirati Arabi Uniti.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

10. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

11. Le obbligazioni di non concorrenza, assunte dalle Parti e previamente descritte, costituiscono restrizioni accessorie all'operazione limitatamente alla durata dell'impresa comune, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore di quest'ultima, a condizione che esse abbiano una portata circoscritta ai territori in cui la medesima impresa opera¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

12. In considerazione delle attività che saranno effettivamente svolte dalla Target oggetto di acquisizione, l'operazione interessa: (i) il mercato italiano dei corsi di istruzione superiore universitaria; (ii) il mercato italiano della formazione professionale.

13. Si sottolinea che il *business* che verrà trasferito alla Target include anche attività nel settore dell'editoria specializzata per uso universitario e professionale. Tali attività, tuttavia, non sono sostanzialmente rivolte al mercato, in quanto quasi esclusivamente rese in favore delle società del gruppo Multiversity attive nel settore della formazione (e, dunque, rese in favore dei soggetti rientranti nel perimetro della Target). Peraltro, rispetto a tali attività, non avrà luogo alcuna sovrapposizione orizzontale. Il perimetro della Target, infine, comprende anche società fornitrici di servizi di ingegneria e consulenza, ma che tuttavia non generano fatturato.

i) Il mercato dell'istruzione superiore universitaria

14. Il mercato dell'istruzione superiore universitaria include tutti i corsi finalizzati all'ottenimento di un titolo di studio universitario. Tra essi si annoverano i corsi di laurea, i corsi post laurea e i dottorati di ricerca. All'interno di tale mercato potrebbero distinguersi ulteriori segmenti, sulla base delle tipologie e modalità di insegnamento impartite agli studenti, del soggetto che eroga l'istruzione superiore (soggetto pubblico o privato), ovvero del titolo di istruzione che si intende conseguire².

15. Sotto il profilo geografico, il mercato dell'istruzione superiore universitaria ha dimensione nazionale, in considerazione, in particolare, del fatto che i corsi sono tenuti nella lingua madre di ciascun Paese, nonché in ragione delle specifiche previsioni regolatorie previste in ciascun Paese per l'accesso a tale mercato. In Italia, ad esempio, al fine di poter operare nel mercato dell'istruzione superiore, è necessario che l'istituzione universitaria venga autorizzata e accreditata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca attraverso un'apposita procedura.

ii) Il mercato della formazione professionale

16. Il mercato interessato risulta quello della fornitura alle imprese e ad enti pubblici di servizi di addestramento professionale, consistenti nell'organizzazione e gestione di corsi di formazione, rivolti ai dipendenti ovvero, nel caso delle pubbliche amministrazioni, anche a soggetti terzi³.

17. Le caratteristiche delle due tipologie di soggetti dai quali proviene la domanda (privati e pubblici) potrebbero indurre a individuare per i servizi ad essi forniti due mercati distinti, ma, una più precisa individuazione dei mercati in tal senso non risulta necessaria nel caso di specie. Non

¹ Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

² Cfr. Autorité de la Concurrence, decisione del 10 settembre 2010, n. 10-DCC-79 – La Compagnie de Formation Chezy (CFC/Forteam/Duke Street Holdings Ltd); decisione del 3 agosto 2016, n. 16-DCC-96 – LIUF/Apax Partners MidMarket.

³ Cfr. provvedimento AGCM n. 9801 del 26 luglio 2001, Caso C4707 – Isvor Knowledge System/Scuola di Pubblica Amministrazione.

muterebbe, infatti, la valutazione circa gli effetti della presente operazione. La dimensione geografica di questo mercato deve essere considerata nazionale, in considerazione dell'importanza della lingua in relazione al tipo di servizio prestato e della necessità per le imprese fornitrici di avere una stabile organizzazione sul territorio dello Stato.

18. In ogni caso, ai fini della valutazione del caso in esame, non appare necessario giungere a una precisa identificazione del mercato del prodotto e della sua dimensione geografica, poiché, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione dell'impatto concorrenziale non muterebbe.

19. Nei mercati italiani dell'istruzione superiore universitaria e della formazione professionale, la Target detiene quote pari rispettivamente al [1-5%] e a meno dell'1%, mentre le società in portafoglio di CVC non sono attive.

20. Le società in portafoglio di CVC, infatti, sono presenti nel settore dei corsi di formazione, in misura limitata, solo in altri Paesi.

21. In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

22. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1618 - AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA - CONCESSIONE DEMANIALE PER LA GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE DI CARBURANTE PER NATANTI NEL PORTO DI MILAZZO

Roma, 9 settembre 2019

Autorità Portuale di Messina - Sistema portuale di
Messina e Milazzo

L'Autorità, nella sua riunione del 4 settembre 2019 e a seguito di specifica segnalazione, ha ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell'art. 22 della legge n° 287/1990, in merito alla procedura comparativa avviata dall'Autorità Portuale di Messina, con propria nota del 26 marzo 2019, protocollo n° 3231 e ancora in corso, per il rinnovo/assegnazione di una concessione marittima portuale all'interno del Porto di Milazzo, finalizzata alla gestione di un distributore di carburante per natanti e di cui è concessionario uscente la società Me.Comb. S.r.l., che ha presentato la domanda di rinnovo attualmente oggetto di valutazione comparativa.

In merito a tale procedura, l'Autorità intende richiamare l'attenzione dell'Autorità Portuale di Messina in ordine all'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 18, comma 7, della legge n° 84 del 28 gennaio 1994 che, in particolare, impone il divieto di cumulo in capo a una stessa impresa di concessioni demaniali insistenti sullo stesso porto e finalizzate all'esercizio della medesima attività¹. L'Autorità, infatti, ha già avuto occasione di ritenere che il previsto divieto di titolarità di più concessioni su una stessa area demaniale portuale sia da considerarsi applicabile, in considerazione della chiara *ratio* anti-monopolista della norma, anche nel caso in cui la pluralità di concessioni siano assegnate a soggetti giuridici diversi ma tutti controllati dalle stesse persone fisiche, in quanto *“occorre evitare che il divieto di assegnare a una stessa impresa più aree demaniali in uno stesso porto venga eluso mediante l'assegnazione di concessioni a diverse persone giuridiche controllate dalle medesime persone fisiche [...]”*² (enfasi aggiunta).

¹ Legge 28 gennaio 1994, n° 84, recante *“Riordino della legislazione in materia portuale”*. Il richiamato art. 18, comma 7, trova applicazione anche alle concessioni di aree demaniali per *“depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale”* (art. 9-bis, legge n° 84/1994).

² Cfr. AS230 - *Regime consorzio per la distribuzione di carburante per imbarcazioni e servizio di bunkeraggio a mezzo autobotte nei porti*, in Bollettino n° 6/2002.

L'Autorità, pertanto, auspica che l'Autorità Portuale di Messina, nell'istruzione della procedura comparativa per l'assegnazione della concessione demaniale in oggetto, come pure nell'istruzione di ulteriori future procedure, tenga in debito conto i vincoli derivanti dalla *ratio* sottostante alla norma richiamata.

Con riguardo al caso di specie, si rappresenta in particolare che il concessionario uscente, che ne richiede il rinnovo, risulta appartenere a un gruppo industriale familiare che, attraverso la società SACCNE Petroli S.p.A., è già concessionario nel porto di Milazzo di altra area demaniale per la gestione di un impianto di carburante per natanti. Me.Comb. S.r.l. e SACCNE Petroli S.p.A. risultano, infatti, riconducibili a esponenti di una stessa famiglia, considerato che la Me.Comb. S.r.l. è controllata al 98% dalla società Leone Mondello Nestler S.r.l. il cui capitale sociale è, a sua volta, interamente detenuto da esponenti dell'omonima famiglia Mondello che detengono, altresì, il capitale sociale della società SACCNE Petroli S.p.A. e che rivestono le cariche sociali apicali in tutte le predette società.

L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato nel presente parere.

Tanto premesso, l'Autorità ricorda, altresì, la propria legittimazione, *ex art. 21-bis*, legge n° 287/1990, a impugnare al TAR territorialmente competente gli atti amministrativi eventualmente adottati in violazione di principi a tutela e promozione della concorrenza (quali, nel caso di specie, quelli sottesi all'art. 18, comma 7, della legge n° 84/1994), previo parere motivato indirizzato all'Amministrazione interessata e sua eventuale inadempienza allo stesso.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n° 287/1990.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

AS1619 – ATEM NAPOLI 1 – BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Roma, 30 settembre 2019

Comune di Napoli

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 25 settembre 2019, ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente alla gara avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di Napoli 1 – Città di Napoli e impianto costiero, in ragione della riscontrata presenza di previsioni nella relativa documentazione di gara che possono comportare effetti di ingiustificata restrizione alla partecipazione.

Si tratta, in particolare, delle previsioni relative a:

(1) la fissazione della scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 21 ottobre 2019, vale a dire a soli due mesi dalla data di pubblicazione del bando;

(2) la mancata messa a disposizione dei potenziali concorrenti di informazioni cruciali per la predisposizione dell’offerta e che debbono intendersi come parte della consistenza delle reti e della cartografia, ovvero degli elaborati accessori alla cartografia la cui presenza nel bando e nel disciplinare di gara è prevista dall’art. 9, commi 6 e 6 *bis* del D.M. 226/2011. In particolare la carenza riguarda:

i. i diametri e il materiale delle condotte nell’ambito dell’ATEM;

ii. gli scambi di gas tra Comuni dell’ATEM e comuni dello stesso impianto;

iii. l’informazione relativa all’anno di posa delle condotte, da indicare non solo in misura complessiva nel file xml dello stato di consistenza, ma anche con riferimento a ciascun tratto di condotta a livello cartografico.

(3) le previsioni relative alla valutazione dell’offerta economica relative ai criteri: A.2, recante “sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi all’utenza, punteggio massimo 3 punti”; A.3, recante “metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo, per un punteggio massimo di 2 punti”; A.5, recante “percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli enti locali concedenti, per un punteggio massimo di 5 punti”; A.6, recante “investimenti di efficienza energetica nell’ambito gestito, aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, per un punteggio massimo di 5 punti”, tutte contenenti delle modifiche rispetto a quanto previsto dal cd. disciplinare tipo (allegato al D.M. 226/2011 “Regolamento criteri”).

Per quanto concerne, in primo luogo, il termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente punto (1), l'Autorità osserva che lo stesso risulta particolarmente ridotto se confrontato con i termini concessi dalle stazioni appaltanti in altri ATEM di notevole rilievo. Tale previsione risulta quindi restrittiva della partecipazione alla gara, in particolare laddove si consideri la vastità dell'area territoriale inclusa nell'ATEM Napoli 1, che vanta un numero di utenti effettivi superiore alle 360 mila unità. L'ampiezza e la conformazione del territorio incluso nell'ATEM in questione, i cui comuni peraltro insistono in buona parte in zone a rischio sismico, rendono particolarmente complessa la predisposizione dell'offerta che necessita, pertanto, soprattutto per i potenziali offerenti diversi dal gestore uscente, di un congruo lasso di tempo dal momento in cui è stata messa a disposizione la documentazione rilevante.

Quanto alle carenze informative della documentazione di gara di cui al punto (2) *supra*, le stesse risultano concernere dati e informazioni cruciali per una compiuta analisi delle caratteristiche dell'impianto e del territorio, necessaria alla predisposizione dell'offerta. La mancata messa a disposizione di dette informazioni, che sono invece nella disponibilità del gestore uscente, crea una importante asimmetria informativa a danno di potenziali concorrenti diversi dall'incumbent.

Con riferimento, infine, agli scostamenti nei criteri di valutazione di alcune voci dell'offerta economica rispetto a quanto previsto dal bando tipo, sopra individuati al punto (3), l'Autorità osserva che gli stessi, per la loro conformazione, possono incidere negativamente sugli incentivi dei potenziali partecipanti alla gara, traducendosi, in ultima analisi, in barriere all'accesso idonee ad ostacolare la presentazione delle offerte. Né può condividersi la posizione di codesto Comune, che ha giustificato tali modifiche alle previsioni del bando tipo con la necessità di garantire una remunerazione minima agli Enti concedenti, posto che, al contrario, il massimo introito per tali enti sarebbe garantito dalla partecipazione alla gara di una pluralità di operatori che siano posti nella oggettiva condizione di proporre offerte realmente competitive.

Le descritte previsioni e carenze del bando, sopra elencate ai punti da (1) a (3), appaiono suscettibili di introdurre una grave limitazione degli incentivi a partecipare alla gara suddetta, e pongono comunque in condizioni di grave svantaggio tutti i partecipanti diversi dal gestore uscente, che possiede nel dettaglio tutte le informazioni necessarie a predisporre consapevolmente l'offerta.

L'Autorità auspica, pertanto, che codesta stazione appaltante vorrà tenere in debita considerazione le osservazioni suesposte ai fini di una revisione della documentazione di gara concernente l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Napoli, in modo da garantire la massima partecipazione alla gara ed evitare di porre in posizione di vantaggio il soggetto che agisce quale gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni dell'ATEM.

L'Autorità invita a comunicare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto in esso evidenziato.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP321 - ZUAMI-VENDITA ON LINE

Provvedimento n. 27909

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 settembre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*”, adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la propria delibera n. 27637 del 10 aprile 2019, con la quale l'Autorità ha accertato che Zuami S.r.l.s. (di seguito Zuami o professionista) ha realizzato le seguenti condotte illecite: *i)* una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, 24 e 25 del Codice del Consumo, consistente nell'ingannevole prospettazione della possibilità di acquistare beni tecnologici a un prezzo scontato e nell'ostacolo all'esercizio dei diritti dei consumatori con particolare riguardo alla possibilità di recesso; *ii)* la violazione delle norme del Codice del Consumo relative alla conclusione di contratti a distanza - con specifico riguardo al mancato rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 49, comma 1, circa l'identità del professionista (lettera *b)* della norma citata), l'indirizzo della sede sociale e numero telefonico del professionista (lettera *c)*, il prezzo del bene (lettera *e)*, le condizioni, termini e procedure per l'esercizio del diritto di recesso (lettera *h)* e il *link* alla piattaforma *On line Dispute Resolution* (lettera *v)*, nonché con riferimento alla disciplina del diritto di recesso e rimborso prevista agli artt. 52 e 56 - e della previsione sul Foro competente di cui all'art. 66bis.

In base a quanto accertato dell'Autorità, siffatte condotte sono state poste in essere da Zuami dal mese di maggio 2018 e risultavano cessate alla data del 17 dicembre 2018 a seguito della sospensione disposta dal professionista a seguito del provvedimento cautelare adottato dall'Autorità il 6 dicembre 2018.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 27637 del 10 aprile 2019, l’Autorità ha deliberato che la condotta di Zuami, consistente nel promuovere sul proprio sito web *zuami.it* la commercializzazione di prodotti tecnologici, attuata in modo da far ritenere che fosse possibile acquistarli ad un prezzo estremamente conveniente grazie all’applicazione di sconti molto elevati (fino a circa il 70% del prezzo di listino), senza evidenziare adeguatamente che si trattava di una mera prenotazione e che l’ottenimento del bene era in realtà subordinato alla circostanza che altri consumatori effettuassero una analoga prenotazione con versamento del relativo importo, costituiva una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice del Consumo.

2. Nello specifico, la modalità di prospettazione del prezzo “scontato” (di solito pari al 30% del valore del bene prescelto) utilizzata dal professionista risultava gravemente ingannevole in quanto, sebbene presentato come prezzo di acquisto del bene pubblicizzato, si riferiva in realtà alla somma da versare a titolo di mera *prenotazione* del prodotto. Successivamente al pagamento del prezzo scontato, infatti, il consumatore non riceveva il bene acquistato ma veniva inserito in una “*lista d’attesa*” gestita dal professionista, nella quale si compiva il “*processo di compensazione dell’ordine*”: il prezzo versato dai successivi acquirenti, andava a compensare il prezzo scontato già versato da coloro che erano inseriti in lista. Pertanto, l’adesione di altri consumatori e la loro iscrizione nella predetta lista rappresentavano la condizione indispensabile per conseguire il bene al prezzo scontato. Tuttavia, Zuami non forniva una corretta informativa circa i criteri di funzionamento della lista di attesa e la tempistica di permanenza nella stessa. Di conseguenza, i consumatori, decettivamente attratti dalla prospettiva di acquistare il prodotto reclamizzato a un prezzo particolarmente scontato, si trovavano iscritti in una lista di attesa di cui ignoravano i tempi di scorrimento ed erano costretti ad attendere, dopo aver versato l’importo della prenotazione, un tempo imprecisato e imprevedibile, venendo ingannati sulla tempistica di compensazione della lista e sull’effettiva possibilità di ottenere la consegna del bene prenotato.

3. Oltre all’ingannevole prospettazione della vendita a prezzi notevolmente scontati di prodotti tecnologici, nella medesima delibera l’Autorità ha accertato che la condotta del professionista consistente nell’ostacolare l’esercizio dei diritti dei consumatori, con particolare riguardo alla possibilità di recesso successivamente alla consegna del bene (e non solo entro quattordici giorni dalla prenotazione), costituiva una fattispecie aggressiva ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo.

4. Al contempo, l’Autorità ha deliberato, nel medesimo provvedimento n. 27637, la violazione da parte di Zuami delle disposizioni del Codice del Consumo che disciplinano i diritti dei consumatori nei contratti a distanza, con particolare riguardo al mancato rispetto degli obblighi informativi circa l’identità del professionista (art. 49, comma 1, lettera *b)*), l’indirizzo della sede sociale e il numero telefonico (art. 49, comma 1, lettera *c)*), il prezzo dei prodotti (art. 49, comma 1, lettera *e)*), le condizioni, i termini e le procedure per l’esercizio del diritto di recesso (art. 49, comma 1, lettera *h)*), la mancata pubblicazione del *link* alla piattaforma *On line Dispute Resolution* (art. 49, comma 1, lettera *v)*), nonché l’inosservanza delle norme di cui all’art. 52 e all’art. 56 sul diritto di recesso e rimborso, in quanto non era prevista la facoltà di recesso dopo la consegna del bene (ma solo entro quattordici giorni dalla prenotazione) ed era indicato un termine di trenta giorni per il rimborso superiore a quello normativamente previsto (di quattordici giorni), e infine la violazione dell’art. 66 *bis* sul Foro competente.

5. Alla luce di quanto precede l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione o reiterazione delle condotte illecite sopra descritte, le quali risultavano cessate al momento di adozione del citato provvedimento n. 27637/2019, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 € (ottantamila euro) in relazione alla pratica commerciale scorretta illustrata *supra* ai punti 1, 2 e 3 nonché una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro) con riguardo alle condotte poste in violazione della disciplina sui diritti dei consumatori nei contratti a distanza e sul foro competente, indicate *supra* al punto 4.

6. L'Autorità ha quindi previsto che Zuami comunicasse, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio citato, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui alle lettere *a)* e *b)* della delibera in esame.

Il professionista, tuttavia, non ha trasmesso alcuna comunicazione in ordine alle misure adottate in attuazione del provvedimento inibitorio.

7. Sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio dall'Autorità¹, è emerso come, da un lato, il sito *web zuami.it* (che in data 17 dicembre 2018 era stato sospeso a seguito del provvedimento cautelare adottato dall'Autorità il 6 dicembre 2018) risulti allo stato di nuovo attivo, presentando nella sostanza i medesimi profili di scorrettezza già oggetto di contestazione nella delibera n. 27637, e dall'altro lato, come Zuami continui ad operare secondo modalità di vendita assimilabili a quelle censurate nel menzionato provvedimento inibitorio, consistenti nel prevedere la possibilità di acquistare un prodotto tecnologico a prezzi scontati mediante la prenotazione dello stesso, il versamento del relativo importo e l'inserimento in una lista di attesa dove si compirebbe il "*processo di compensazione dell'ordine*" in virtù dei pagamenti effettuati da altri consumatori, secondo criteri di funzionamento e tempi di avanzamento non adeguatamente resi noti dal professionista.

8. In proposito, è anche pervenuta una richiesta di intervento del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza², con allegata segnalazione di un consumatore che lamenta la reiterazione da parte di Zuami delle condotte illecite oggetto di diffida e sanzione nel provvedimento sopra citato, non avendo ottenuto la consegna del bene prenotato né il richiesto rimborso. Si evince, dalla documentazione agli atti, che la società Zuami continua ad esercitare la sua attività di vendita *on line* con le modalità censurate nel richiamato provvedimento n. 27637/2019, in particolare riproponendo ai consumatori l'acquisto di prodotti a prezzi scontati solo mediante il versamento di un importo a titolo di prenotazione, in seguito alla quale vengono inseriti in una non meglio identificata lista, senza essere informati in merito ai relativi criteri di formazione e ai tempi di scorrimento nonché di conseguimento del bene. Inoltre, risulterebbe impossibile contattare il professionista ed esercitare i diritti derivanti dalla transazione conclusa.

9. Alla luce di quanto sopra esposto, le condotte illecite poste in essere dal professionista dopo la notifica del provvedimento n. 27637 del 10 aprile 2019 (avvenuta in data 24 aprile 2019) e attualmente in corso sembrano presentare i medesimi profili di illiceità di quelle già vietate dall'Autorità con la lettera *a)* dello stesso provvedimento, con conseguente inottemperanza alla diffida dell'Autorità.

¹ Cfr. verbale di acquisizione dell'11 settembre 2019

² Cfr. segnalazione prot. 57462 del 2 settembre 2019

10. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti descritti parrebbero integrare una fattispecie di inottemperanza alla lettera a) e della delibera dell'Autorità n. 27637, del 10 aprile 2019, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Zuami S.r.l.s. la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla lettera a) della delibera dell'Autorità n. 27637 del 10 aprile 2019;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Antonino D'Ambrosio;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione A, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società Zuami S.r.l.s., ovvero da persone da essa delegate;

e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede alla società Zuami S.r.l.s. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

IP322 - GIRADA-VENDITE ON LINE*Provvedimento n. 27910*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 settembre 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III e la parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la propria delibera n. 27636 del 10 aprile 2019 con la quale l'Autorità ha accertato che Girada S.r.l.s. (di seguito Girada o professionista) ha realizzato le seguenti condotte illecite: *i*) una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice del Consumo, consistente nell'ingannevole prospettazione della possibilità di acquistare beni tecnologici a un prezzo scontato, posta in essere dal mese di aprile 2017 e ancora in corso alla data di adozione della citata delibera; *ii*) una violazione degli artt. 52 e 56 del Codice del Consumo in relazione al mancato riconoscimento del diritto di recesso e rimborso dei consumatori, posta in essere dall'aprile 2017 e in corso al momento dell'adozione della delibera in esame; *iii*) la non corretta pubblicazione delle informazioni previste dall'art. 49, comma 1, del Codice del Consumo per i contratti a distanza circa l'identità del professionista (lettera *b*) della norma citata), l'indirizzo della sede sociale e numero telefonico (lettera *c*), il prezzo dei beni offerti (lettera *e*), le condizioni, termini e procedure per l'esercizio del diritto di recesso (lettera *h*), al *link* alla piattaforma *On Line Dispute Resolution* (lettera *v*), nonché il mancato rispetto della previsione sul foro competente (art. 66bis); quest'ultima condotta risultava posta in essere dal mese di aprile 2017 e poi cessata il 29 dicembre 2017.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 27636 del 10 aprile 2019, l'Autorità ha deliberato che la condotta di Girada, consistente nel promuovere sul proprio sito *web girada.it* (adesso *girada.com*) la commercializzazione di prodotti tecnologici in modo da far ritenere che fosse possibile acquistarli ad un prezzo estremamente conveniente grazie all'applicazione di sconti molto elevati (fino all'80% del prezzo di listino), senza evidenziare adeguatamente che si trattava di una mera prenotazione e

che l'ottenimento del bene era in realtà subordinato alla circostanza che altri consumatori effettuassero una analoga prenotazione con versamento del relativo importo, costituiva una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice del Consumo.

2. Nello specifico, la modalità di prospettazione del prezzo "scontato" (di solito pari al 20-30% del valore del bene prescelto) utilizzata dal professionista risultava gravemente ingannevole in quanto, sebbene presentato come prezzo di acquisto del bene pubblicizzato, si riferiva in realtà alla somma da versare a titolo di mera *prenotazione* del prodotto. Successivamente al pagamento del prezzo scontato, infatti, il consumatore non riceveva il bene acquistato ma doveva necessariamente attivarsi per indurre altri tre consumatori ad aderire all'offerta di Girada ed effettuare ciascuno un'analoga prenotazione almeno di pari valore. Solo a seguito dell'effettiva adesione di tre "amici", della loro prenotazione e del versamento dei relativi importi, il primo consumatore poteva ricevere il bene prenotato al prezzo scontato. I consumatori che non riuscivano a convincere altri tre "amici" ad aderire alla medesima offerta, si trovavano iscritti in una "lista" gestita dal professionista, dove rimanevano in attesa che si compisse una imprecisata procedura di abbinamento con altri acquirenti, i cui acquisti andavano a compensare i prodotti già prenotati.

3. In sostanza, l'adesione di altri consumatori all'offerta di Girada e il versamento da parte loro degli importi a titolo di prenotazione del prodotto rappresentavano la condizione indispensabile per il conseguimento, da parte del primo consumatore, del bene al prezzo scontato. Tuttavia, il professionista non forniva ai consumatori una corretta informativa circa le reali modalità di acquisto del bene pubblicizzato, i criteri di funzionamento della lista di attesa e la tempistica di permanenza nella stessa prima del conseguimento del prodotto prenotato. Di conseguenza, i consumatori che, decettivamente attratti dalla prospettiva di acquistare il prodotto reclamizzato a un prezzo particolarmente scontato, non riuscivano a convincere altri tre "amici" ad aderire all'offerta, si trovavano iscritti in una *lista* di attesa di cui ignoravano i tempi di scorrimento ed erano costretti ad attendere, dopo aver versato l'importo della prenotazione, un tempo imprecisato e imprevedibile, venendo ingannati sulla tempistica di compensazione della lista e sull'effettiva possibilità di ottenere la consegna del bene prenotato.

4. Nel medesimo provvedimento n. 27636, l'Autorità ha altresì deliberato che la condotta di Girada, consistente nell'impedire ai consumatori l'esercizio del diritto di recesso dopo la prenotazione ed entro quattordici giorni dalla consegna del bene prescelto, nonché l'impossibilità di acquistare il bene prenotato al prezzo di mercato, sebbene astrattamente previsti nelle condizioni di contratto (a seguito delle modifiche apportate), integrava una violazione della disciplina dettata dagli artt. 52 e 56 del Codice del Consumo.

5. Infine, con la menzionata delibera n. 27636, l'Autorità ha accertato la violazione da parte di Girada – unica condotta ritenuta cessata alla data del 29 dicembre 2017 – delle norme del Codice del Consumo che disciplinano i diritti dei consumatori nei contratti a distanza, con particolare riguardo al mancato rispetto degli obblighi informativi circa l'identità del professionista (art. 49, comma 1, lettera *b*), l'indirizzo della sede sociale e il numero telefonico (art. 49, comma 1, lettera *c*), il prezzo dei prodotti (art. 49, comma 1, lettera *e*), le condizioni, i termini e le procedure per l'esercizio del diritto di recesso (art. 49, comma 1, lettera *h*), la mancata pubblicazione del *link* alla piattaforma *On line Dispute Resolution* (art. 49, comma 1, lettera *v*), nonché l'inosservanza della previsione sul Foro competente di cui all'art. 66 *bis* del citato Codice.

6. Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione o reiterazione delle condotte illecite sopra descritte, irrogando alla società Girada una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € (duecentocinquantamila euro) in relazione alla pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 21 del Codice del Consumo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 € (settantamila euro) con riguardo al mancato rispetto degli artt. 52 e 56 del Codice del Consumo in tema di diritto di recesso, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro) in merito alla non corretta pubblicazione delle informazioni normativamente previste per i contratti a distanza - di cui all'art. 49, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)*, *h)* e *v)*, del Codice del Consumo - e all'inosservanza del foro competente individuato all'art. 66 *bis* del Codice medesimo.

7. Inoltre, l'Autorità ha previsto che il professionista comunicasse, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio citato, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui alle lettere *a)* e *b)* della delibera n. 27636. Il professionista, tuttavia, non ha trasmesso alcuna comunicazione in ordine alle misure adottate in attuazione del provvedimento inibitorio.

8. Sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio dall'Autorità in data 11 settembre 2019, è emerso che il sito *web girada.com* risulta ancora attivo e presenta nella sostanza i medesimi profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione alla lettera *a)* della delibera n. 27636/2019. Dalla documentazione agli atti emerge infatti che Girada continua ad operare secondo modalità di vendita assimilabili a quelle vietate nel menzionato provvedimento inibitorio, consistenti nell'ingannevole prospettazione della possibilità di acquistare prodotti tecnologici a prezzi scontati, senza fornire adeguate informazioni in ordine al processo di prenotazione, alla necessità di reclutare altri soggetti disposti a versare analoghi importi per ulteriori prenotazioni, nonché al meccanismo di funzionamento della lista di attesa gestita dal professionista ai fini della procedura di abbinamento dei vari ordini.

9. Con richieste di intervento, pervenute a partire dal 27 maggio 2019, numerosi consumatori hanno segnalato la reiterazione della condotta illecita censurata alla lettera *b)* della delibera n. 27636/2019 per quanto concerne la mancata consegna dei beni prenotati a prezzo scontato, il mancato rimborso a seguito del riscatto a prezzo pieno e la totale assenza di riscontro alle molteplici richieste e reclami dai medesimi inoltrati.

10. Alla luce di quanto sopra esposto, le condotte poste in essere dal professionista dopo la notifica del provvedimento n. 27636 del 10 aprile 2019 (avvenuta in data 30 aprile 2019) e attualmente in corso sembrano presentare i medesimi profili di illiceità di quelle già vietate dall'Autorità con le lettere *a)* e *b)* dello stesso provvedimento, con conseguente inottemperanza alla diffida dell'Autorità.

11. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti descritti parrebbero integrare una fattispecie di inottemperanza alle lettere *a)* e *b)* della delibera dell'Autorità n. 27636, del 10 aprile 2019, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Girada S.r.l.s. la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alle lettere a) e b) della delibera dell'Autorità n. 27636, del 10 aprile 2019;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Antonino D'Ambrosio;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione A, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società Girada S.r.l.s., ovvero da persone da essa delegate;

e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede alla società Girada S.r.l.s. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXIX- N. 41 - 2019

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
